

CXXXI<sup>a</sup> TORNATA

SABATO 20 NOVEMBRE 1926

Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 6925
Dimissioni (del questore senatore Campello) . . .	6944
Disegni di legge (Discussione di):	
« Provvedimenti per la difesa dello Stato » . . .	6927
Oratori:	
BERGAMINI . . . . .	6937
CALLAINI . . . . .	6935
CAMPELLO . . . . .	6936
CRISPOLTI . . . . .	6930
GAROFALO, <i>relatore</i> . . . . .	6934
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i> . . . . .	6939
PAIS . . . . .	6927
PULLE . . . . .	6935
RICCI FEDERICO . . . . .	6938
ROCCO, <i>ministro della giustizia</i> . . . . .	6931, 6936
RUFFINI . . . . .	6937
STOPPATO . . . . .	6938
TAMASSIA . . . . .	6928
VITELLI . . . . .	6938
WOLLEMBORG . . . . .	6936
Approvazione di un ordine del giorno . . . . .	6940
Letture di una proposta di legge del senatore Beneventano . . . . .	6925
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	6927, 6928
Sui lavori del Senato . . . . .	6944
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	6942

finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato, dell'interno, delle finanze, della guerra, della marina, della giustizia ed affari di culto, dell'economia nazionale e delle corporazioni.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Del Bono ha chiesto un congedo di tre giorni; se non si fanno osservazioni, il congedo è accordato.

## Letture di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che gli Uffici, nella loro riunione di ieri, hanno ammesso alla lettura una proposta di legge del senatore Beneventano.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

« Per la invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria ».

## Art. 1.

In ogni comune sarà iscritta nella parte passiva del bilancio una somma per provvedere alla invalidità ed alla vecchiaia dei cit-

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Capo del Governo Primo Ministro e ministro degli affari esteri, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'interno e delle corporazioni e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle

tadini che in esso sono domiciliati e residenti ed un'altra per soccorrere coloro, che sono residenti nel comune e lavorano nelle diverse industrie in esso esistenti e si trovano nella condizione di disoccupati involontari per difetto di richiesta all'opera loro.

## Art. 2.

Sono da considerarsi vecchi quei cittadini, che hanno compiuta l'età di anni settanta.

## Art. 3.

Sono da ritenersi invalidi quei cittadini che per cause d'infortuni accidentali si trovano nello stato d'invalidità temporanea per la durata superiore a giorni quindici o di invalidità permanente.

## Art. 4.

La sovvenzione di cui all'art. 1° è dovuta solamente a coloro i quali difettano di redditi superiori al doppio della sovvenzione giornaliera che per questa legge è dovuta.

## Art. 5.

Coloro i quali avranno diritto a sussidi per vecchiaia, invalidità o disoccupazione involontaria dovranno farne domanda agli agenti della pubblica sicurezza, i quali, accertato lo stato dei medesimi, la trasmetteranno al sindaco del comune.

La segreteria comunale il giorno dopo farà pubblicare i nomi di coloro, che hanno fatte le domande in un luogo, che sarà dalla Giunta comunale determinato.

## Art. 6.

Chiunque nel termine di dieci giorni dal dì dell'affissione potrà contestare le domande inviando reclamo anche a mezzo della posta alle autorità di pubblica sicurezza, che dovranno il giorno seguente farla pervenire al sindaco del comune.

## Art. 7.

La Giunta comunale infra giorni cinque deciderà in merito le domande e le opposi-

zioni. La decisione sarà notificata a coloro che le presentarono e pubblicata per affissione nel luogo dalla Giunta destinato.

## Art. 8.

Nel termine perentorio di giorni quindici dal dì della notifica e della pubblicazione coloro, che presentarono le domande o le opposizioni e qualsiasi cittadino potranno ricorrere al prefetto della provincia il quale prese le opportune informazioni dalla pubblica sicurezza, inteso il parere del Consiglio di prefettura deciderà i reclami.

La decisione del prefetto sarà definitiva.

## Art. 9.

La indennità giornaliera da corrispondersi al vecchio, all'invalido del lavoro ed al disoccupato involontario sarà quella della metà della mercede giornaliera, che nel comune dai datori di lavoro si paga a coloro, che prestano l'opera loro nell'industria nella quale essi abitualmente lavorano.

Questa indennità sarà ogni semestre aumentata o diminuita secondo che aumenterà o diminuirà la mercede giornaliera corrisposta ai lavoratori nelle singole industrie del territorio comunale, e sarà pagata di quindici in quindici giorni postatamente ai vecchi ed a coloro che sono permanentemente invalidi sino a quando non avranno acquistato redditi superiori al doppio dell'indennità loro dovuta, ed ai disoccupati involontari, che difettano di redditi sino a quando non sarà cessata la crisi delle industrie del comune e ripristinata la richiesta del lavoro.

## Art. 10.

Qualora durante lo stato della disoccupazione involontaria per le condizioni speciali delle industrie esistenti in un comune il numero di coloro, che nelle stesse lavorano ed in esso per queste risiedono è tale, che le spese per soccorrere i disoccupati involontari superano la quarta parte dell'attività del bilancio comunale, lo Stato verserà al comune le altre somme necessarie per l'obbietto e darà gli opportuni provvedimenti affinché cessi lo stato critico delle industrie che in quel comune sussistono.

PRESIDENTE. Questa proposta seguirà il corso prescritto dal regolamento.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1926, n. 1881, che modifica il Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558 relativo ai servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti ai cittadini di Stati già nemici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la difesa dello Stato » (N. 568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la sicurezza dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:  
(V. Stampato, N. 568).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Pais.

PAIS. Onorevoli colleghi, non sono un giurista e può sembrare strano che io prenda la parola; ma si tratta di una legge politica che interessa la salute dello Stato. Mi sia quindi concesso prenderla.

L'on. Mussolini fin dai primi giorni ha parlato schiettamente, ha dichiarato che faceva una rivoluzione e l'ha fatta.

Si potevano discutere sul principio alcune particolarità; ma oggi questa è una discussione perfettamente sterile, tanto più che — e noi tutti lo constatiamo — il Presidente del Consiglio dedica la sua attività unicamente all'interesse dello Stato. È chiaro dunque, che, almeno per parte mia, non vi possono essere dubbi circa l'approvazione di questa

legge. Mi auguro però che essa non duri più di cinque anni. E faccio un altro voto: che i tribunali di guerra, i tribunali eccezionali non esorbitino, non trasformino e mutino questa legge facendola divenire una legge di sospetti, tale che possa creare preoccupazioni allo stesso Governo. Tuttavia anche per questa parte non sono sfiducioso, ho interamente fiducia nell'opera, nel senno, nella prudenza dell'onorevole Mussolini.

L'on. Mussolini impedirà che si oltrepassino i confini della giustizia, che non vengano colpiti per sospetto cittadini innocenti.

Desidero terminare queste poche parole con un accenno di storia romana, che il relatore ha creduto citare a favore della legge e per mostrare la necessità di una dura repressione. Quella citazione va capovolta e può dimostrare precisamente l'opposto. Pompeo non ha sterminato i pirati, ne ha distrutto le navi; ma quando i pirati di fronte alla flotta romana abbassarono le armi, e si arresero, Pompeo concesse loro la vita e lo storico antico dice che non vi fu mai vittoria meno cruenta di quella.

Pompeo infatti trasportò i pirati in regioni bellissime, anche in Italia, e diede loro modo di vivere in località lontane dal mare. Ho citato questo fatto perchè mi autorizza a ricordarne un altro. On. Mussolini, tutti i grandi politici che hanno riformato lo Stato, hanno avuto attentati; basti, a proposito, ricordare Cromwel, basti ricordare Augusto che con la moglie Livia si doleva di aver già subito sei attentati nel primo periodo del suo impero. L'imperatrice rivolgendosi al marito gli disse: « Senti, a che cosa è giovato il tuo modo di agire fino ad oggi? A nulla! Fa come i medici. Quando le medicine ordinarie non giovano, usano le contrarie ». E gli storici del tempo affermano che l'ultimo periodo dell'impero di Augusto fu lieto, fu un'epoca di tranquillità e di benessere.

Voi, on. Mussolini, avete inaugurato meravigliosamente la marcia su Roma, non avete fatto spargere una sola stilla di sangue, vi fu qualche ragazzo che somministrò un po' di olio di ricino, ma potete gloriarvi di aver fatto una rivoluzione così pacifica. Onorevole Mussolini eravate e siete l'idolo della Nazione; anche quelli che hanno qualche divergenza su

qualche provvedimento, sono in sostanza d'accordo con voi. Ebbene in questi quattro o cinque anni vi auguro che voi riusciate pienamente a rimettere l'ordine nello Stato, vi auguro che voi possiate attraversare trionfalmente per tutte le vie d'Italia senza che a nessuno venga in mente di offendervi. Siete forte e coraggioso ma io desidero che anche per l'avvenire il vostro nome sia congiunto con il ricordo della vostra clemenza. (*Applausi*).

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Supino a recarsi alla Tribuna per presentare una relazione.

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo dell'amministrazione postale e telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescrizione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Supino della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione.

Ha facoltà di parlare il senatore Tamassia.

TAMASSIA. Onorevoli colleghi, ho esitato un momento a partecipare a questa discussione, che si svolgerà certo in modo alto e solenne, com'è l'argomento che ci appassiona.

Tacendo, mi sarei sentito in faccia un segno di debolezza morale, che a nessuno avrei potuto nascondere. Desidero che, per un momento, il Capo del Governo mi consideri tra le file della milizia volontaria, obbediente ad un articolo, il 17, che mi ha fatto vincere ogni esitazione, e mi ha confortato a parlare.

*Il milite della milizia nazionale serve l'Italia in mistica purità di spirito, con fede incrollabile e inflessibile volontà; sprezza, al pari di ogni altra virtù, la prudenza che nasce dall'oppor-*

*tunismo; ambisce come premio sommo alla sua fede, il sacrificio; sente la fiera bellezza dell'apostolato a cui tutto si vota, per fare forte e sicura la grande Madre comune.*

È un articolo splendido per forma e per sostanza: è la magnifica parola d'ordine di ogni Italiano, cui io resterò sempre fedele. Di qui l'ispirazione diretta delle mie osservazioni.

Il progetto di legge, che riguarda i provvedimenti per la difesa dello Stato, è definito *squisitamente fascista*; ed io soggiungo: dunque *schiettamente italiano*. Ebbene, la tradizione nostra ininterrotta è contraria alla pena di morte. Scritta nel progetto che ci sta davanti, essa avrebbe lo scopo, anzitutto, di proteggere coloro che sono intimamente legati alla fortuna, alla vita stessa della Patria.

Ma non si tratta di una pena, con relativi tribunali straordinari, che sia minacciata per la tutela, in condizioni gravissime, dell'ordine politico e sociale dello Stato. No: oggi non esistono, a mio avviso, tali condizioni e quindi la necessità di andare al di là di « ogni pezzo di carta » che impedisse di provvedere alla solita *salus populi*. Nè, d'altra parte, la pena minacciata proprio per i reati politici, raggiunge lo scopo: non è convincimento personale, ma frutto di lunga e meditata dottrina il riconoscere che in simili casi il mezzo repressivo è assolutamente inefficace.

Anche noi vogliamo difendere lo Stato da quelli che al di là dei confini, spesso, non si ricordano di essere Italiani e mescolano nelle loro agitazioni politiche, l'attività dello straniero, cui nessuna dedizione dev'essere fatta per qualsiasi considerazione d'indole partigiana (*benissimo*).

Negando la difesa tetra della pena di morte per i fanatici, non crediamo di lasciare meno armato il Governo contro gli assalti e le trame ordite a suo danno. Il Capo del Governo sa chi fa questa dichiarazione. Se chi parla, onorevole Mussolini, Vi fosse stato vicino in un triste momento, con gioia egli avrebbe dato la sua vita per salvare la vostra.

Ripeto: è tutto l'insieme delle nostre convinzioni politiche e scientifiche che esige una linea di condotta, da cui non è possibile allontanarci. Dirò meglio: mi sono messo a scuola dell'on. Rocco e poi dell'onor. Garofalo,

relatore, per saggiare le nuove ragioni addotte per sostenere la teoria della necessità del sangue.

Ho letto, pensato, ripensato: nulla trovai che avesse virtù di mutare il mio giudizio; nemmeno le navi dei pirati, che l'on. Pais ha salvato da un'esecuzione sommaria, mi hanno commosso.

Conclusione: la pena di morte non è difesa che raggiunge lo scopo. I periodi storici della maggiore delinquenza sono quelli stessi della più criminale profusione della pena di morte.

È la volta adesso del tribunale speciale. Negli Uffici io dubitai che fosse legale la sua costituzione. Debbo correggermi; dal punto di vista *formale* la sua costituzione è perfettamente regolare. Non si tratta di tribunali rivoluzionari, se questi avranno la cresima richiesta dalla Legge fondamentale dello Stato. Così l'art. 71. dello Statuto, nella sua esteriorità giuridica, è rispettato. Ma la sostanza è gravemente lesa. Chi non lo sente? Quell'innesto di elementi, che finora si palesano partigiani, produce un non so che d'incerto, di pericoloso nella compagine del tribunale. Nessuno ammetterà che, in tali condizioni, la sentenza, che emana da così fatti corpi giudicanti, guadagni di solennità, di valore, di forza, di fronte al Paese, che ispira sempre la sua coscienza al sentimento immutabile della giustizia.

Un altro punto. E qui vorrei che il mio pensiero non uscisse nè dai resoconti, nè dalla stampa deformato.

Come si può passare sotto silenzio la gravità somma dell'art. 4 del progetto? So bene che il ministro guardasigilli diede le consuete dichiarazioni che contentano i facilmente contentabili: ma, intanto, del progetto non fu consentita modificazione alcuna: ed è rimasta la minaccia della pena anche a chi fa propaganda... d'idee liberali, e come appartenente a disciolte associazioni liberali.

Dalle associazioni politiche mi sono tenuto lontano, per mancanza di disciplina: ma questo non impedisce che l'articolo leda profondamente quei diritti di libertà politica, che anche il fascismo deve riconoscere fondamentalmente necessari per la dignità umana, senza cui non può esistere nessun Stato moderno o modernissimo.

Un'ultima considerazione, onorevoli senatori,

e avrò finito. Molti amici e colleghi con benevola ironia mi danno del poeta. Onoratissimo di codesto nome, penso che in realtà la più alta poesia è quella della Patria.

Onorevole Capo del Governo: io appartengo a quei trentasei milioni d'italiani che non hanno la tessera del partito nazionale; ma che però non sono nè irosi spodestati, nè rassegnati al potere perduto, non ex-amici dei sovversivi ecc. ecc.

Dal mio Paese ebbi quello che io certo non meritavo: l'essere qui dentro, in mezzo a Voi, il sedere a questo posto, per un tratto di benevolenza del Sovrano, cui corre ad ogni momento la mia devozione illimitata, è l'orgoglio della mia vita. In quanto ai poteri, con l'indipendenza che sento e la testa che ho sulle spalle, chi me n'avrebbe mai dati? (*Si ride*).

Dai ricordi, che gli anni non affievoliscono, spesso spesso balza fuori l'immagine della giovinezza che si levava contro le miserie della sfiducia e della viltà dei più; e affrontava serenamente la morte, perchè la Patria vivesse. Molti caddero col viso composto, come se avessero obbedito ad una santa risoluzione, ad un dovere supremo. E caddero così, come il Bartolini volle che fosse la statua di Abele: con la destra distesa, non chiusa nel pugno, quasi minacciasse dopo la morte.

E il moto giovanile pareva ridestare la pietà che s'irradia dal Dio martire e dagli occhi serafici di S. Francesco. Noi vecchi lasciammo senza rimpianti il campo alla giovinezza. E desideriamo ora ch'essa viva in mezzo, e per virtù, di creazioni giovani e degne di lei. Lasci i ferravecchi di tempi sorpassati, come esilii, bandi, e pene di sangue; li abbandoni alla storia del diritto, che è un bel tema per una lezione.

Grande e divina è la difesa dell'amore per tutti. Essa purifica le zone grigie e stronca le velleità delittuose, che in quelle fermentano. Uno Stato deve sentire il bisogno di questa pia opera di pace. Ah! come si cambiano giovani e vecchi, appena essi gettano lontano da sé la diabolica gravezza dell'odio! (*Approvazioni*).

Due vostri discorsi mi restano in mente, on. Mussolini. Quello di Perugia per le scuole. Era la visione della giovinezza balda e sicura,

che con gli anni si spegne nella placida quiete dei vecchi, i quali contemplanò, con occhio pacato, la loro fine e l'eterna ascensione della Patria; l'altro discorso quello del congresso di Bologna. Avete detto che al di là della scienza, al di là del pensiero umano, al di là dei convincimenti personali, si giunge ad una candida tavola, ove brilla l'augusta gloria di un Nome Benedetto. L'umanità in quel Nome volle comprese tutte le sue speranze, tutti i suoi affetti, tutta sè stessa. Voi, così spiritualmente alto, sentite che da così eccelsa fonte deve scendere la parola dell'amore e della pace che l'Italia aspetta. E, per opera vostra, l'attesa non sarà vana. Questa è la mia fiducia! (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Crispolti.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi, fino a questo ultimo momento mi sono domandato se dovevo mantenere o no l'iscrizione a parlare; quando ha prevalso una ragione personale. Avevo parlato in occasione di quasi tutti i maggiori provvedimenti presentati dal regime, di quelli specialmente più simpatici e davanti alla storia meno compromettenti del provvedimento odierno. Mi è parso dunque un dovere di franchezza completare con la responsabilità della parola la responsabilità del voto favorevole che sto per dare.

Crede ella, on. Tamassia...

TAMASSIA. Io credo tutto!

CRISPOLTI. Ed allora crederà di più anche questo: crede ella, che non ci siamo chiesti se a tutelare vite auguste, o altrimenti preziosissime alla Patria, la pena di morte possa riuscir efficace? Crede che non ci siamo posti l'antica questione, se cioè le pene ritenute eventualmente inefficaci, siano legittime? Io mi sono risposto: certo, vi hanno anime così disperate, che non è possibile dissuaderle dal delitto con nessun grande spavento. Ma, fatta una tal eccezione, la pena di morte si presenta ora con una doppia promessa di efficacia. Una è questa: che non viene inserita freddamente in un codice, ma è reclamata ad alta voce dall'insurrezione degli animi di tutto un popolo; il che, davanti ai possibili rei, le conferisce un'autorità minacciosa che la semplice legge scritta non ha. (*Approvazioni*). L'averla stabilita per soli cinque anni — e

speriamo sian troppi — è l'aver fatto i conti su questo fervore pubblico, che è potente, ma passeggero.

La pena di morte è poi comminata stavolta a quei soli reati, che dalla parte del reo contengono sempre la speranza, sia pur pazza, di non scontare a lungo le pene temporanee; che cioè si commettono per operare nel paese un profondo rivolgimento, con questo primo effetto: di liberare i condannati politici. (*Bene*). Ora la morte tronca alla radice una simile speranza, e l'irreparabilità, che è il suo vizio abituale, diventa qui la sua virtù.

E s'intende bene che una tal doppia efficacia non è soltanto sui delinquenti, ma sul popolo intero; perchè, soddisfacendo la sete del diritto che è in esso, promette d'impedire, sia quelle repressioni tumultuose immediate sulla persona stessa del reo, che la violenza della passione rende tanto scusabili dopo commesse, ma che sono deprecabili sempre; sia quelle lontane rappresaglie, o date per tali, che vantano d'esser giustizia di popolo, e sono quindi, secondo una frase famosa, tra le peggiori giustizie che si facciano al mondo.

Eppure mi osserverete: il guaio è che il giudizio di vita o di morte è affidato a giudici appartenenti alla milizia nazionale, ossia, per definizione, ad uomini di parte. Rispondo che quanto ai particolari reati punibili colla morte, siccome essi offendono le supreme necessità della Patria, tutti noi italiani, tolto un manipolo di reprobì, tutti siamo uomini di parte e di una parte sola.

Rimane, è vero, il secondo punto del disegno di legge: quello che riguarda reati minori, e qui è il lato più pericoloso della legge.

Quando noi voteremo anche questa parte, la quale si riferisce in senso repressivo ad associazioni, ad organizzazioni, a partiti, noi non intendiamo di disinteressarci delle giuste libertà, che le associazioni, le organizzazioni e, soprattutto, i partiti, anche quando siano incomodi, hanno diritto di conservare, se onesti. No, non intendiamo di lavarvene le mani. Non facciamo atto di abdicazione ma di fiducia verso il Governo. Diciamo cioè: quella parte di tali libertà, che è doveroso di non toccare e di rispettare sempre, noi la rimettiamo in qualche misura nelle vostre mani, perchè ci dite solennemente che è neces-

sario, ma lo facciamo nella certezza che userete di tali poteri con temperanza e con equità, e che accetterete intera fin da oggi, davanti alla storia appunto, la responsabilità dell'uso che sarete per farne.

Qui però ci si può dire: badate che precisamente in tali materie quei tribunali possono fallire. Ed io prendo in mano la relazione dell'Ufficio centrale, la quale vi domanda che i cinque giudici, appartenenti alla milizia nazionale, provengano dall'esercito e abbiano possibilmente titoli di cultura giuridica. E, approvando, mi spingo anche più innanzi. Siccome le nomine da farsi saranno pochissime, voi Governo non avete ragione di cercare nelle persone da nominarsi i soli indizi generici di capacità mentale e morale. Dovete invece sindacarle una per una, in modo da poter garantire che esse possiedano soprattutto l'equanimità, ossia la dote che sola, al di sopra di ogni scienza e d'ogni esperienza, rende l'uomo degno di giudicare (*vive approvazioni*).

L'on. Pais ha qui pronunziato più volte la parola « rivoluzione », e anche fuori di qui, in questi giorni, non si è parlato d'altro: Camera rivoluzionaria, provvedimenti rivoluzionari, aria rivoluzionaria. Io non me ne scandalizzo troppo; dico tuttavia al Governo: non accettate ad occhi chiusi questa definizione, perchè in più punti è inesatta e vi fa torto. Voi, on. Mussolini, avete compiuto tali e così profonde riforme che parecchie rivoluzioni non avrebbero bastato a ciò. Quindi, definizione manchevole. Poi, le rivoluzioni in genere producono cataclismi che superano di molto le previsioni, le volontà e gli intendimenti di coloro che le suscitano. Qui invece noi abbiamo una rivoluzione consapevole, guidata giorno per giorno alla sua mèta, ossia non un torrente, che aspettando di fecondare le terre, intanto le sconvolge e rovina; ma un aratro che traccia un solco profondo e diritto.

Perciò la parola « rivoluzione » usatela poco. In ogni modo, impedita severissimamente che mai, per la loro costituzione e per il loro esercizio, si parli di « tribunali rivoluzionari ». Essi sono un'onta, di cui le rivoluzioni non riuscirono a purgarsi mai più. Potè loro esser perdonato anche il sangue, ma i tribunali no: sopraffazioni scellerate che si ammantarono

di una vile ipocrisia di giustizia (*vive approvazioni*).

Vengo alla conclusione. Onorevole Capo del Governo, voi siete il protetto della divina Provvidenza. Essa vi ha dimostrato palpabilmente l'amor suo, ed ha così raccolto e avvalorato l'amor nostro. Voi sapete senza dubbio quale è il mezzo di propiziarvela ancora: quello di seguire le vie sue, le vie della giustizia. Chi avesse la temerità di consigliarvi ad uscirne mi darebbe un'impressione sinistra; mi parrebbe che volesse armare la Provvidenza divina contro di voi. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. (*Segni di attenzione*). Non farò un discorso, che l'ora e l'occasione non lo consentono. Non farò l'illustrazione giuridica o il commento del disegno di legge, per cui credo sufficienti la mia relazione e quella dotta e convincente dell'Ufficio centrale. Dirò qualche cosa soltanto della ragione politica dei provvedimenti e risponderò ad alcune obiezioni mosse qui e fuori di qui, sia al disegno di legge in sè, sia a talune delle sue disposizioni.

Circa la necessità e l'opportunità delle proposte, certamente gravi, che il Governo sottopone al vostro esame, è stato detto, specialmente fuori d'Italia, che esse sono la prova della debolezza del regime e del bisogno che esso ha, per sostenersi, di ricorrere a provvedimenti eccezionali. Anche in Italia qualche censura è stata mossa da amici del fascismo, i quali, convinti della forza incrollabile del regime, trovano che esso non deve dare neppure l'impressione della debolezza o del timore.

Chi muove queste obiezioni non conosce il nostro Paese, o non ha inteso la ragione dei provvedimenti. Signori, il regime fascista non è mai stato così solido, mai il consenso delle popolazioni, guadagnate giorno per giorno dal Governo con una politica previdente, di largo respiro, che non ha mai contato un insuccesso, è stato più universale.

Venti milioni di italiani, iscritti al partito, alla milizia, alle organizzazioni giovanili, alle corporazioni, sono inquadriati sotto le insegne del Littorio. Le opposizioni sono frantumate. Politicamente, esse non esistono più. Ma appunto perchè la lotta contro il regime, battuta

sul terreno politico, si è ripiegata sul terreno della criminalità, occorrono mezzi speciali per combatterla sul terreno che essa ha scelto: occorrono cioè leggi penali e di polizia.

Se riandiamo col pensiero alla storia politica degli ultimi quattro anni è facile rilevare che la tregua concessa al fascismo dai suoi variopinti avversari, sovversivi e pseudo costituzionali, durò poco più di un anno. Illusi di avere di fronte non un regime, ma un ministero, si attese che terminasse il periodo normale di vita di un Ministero. Alla fine del 1923 e al principio del 1924 si preparò l'attacco, organizzato e diretto dalle solite forze occulte, operanti agli ordini e sotto la suggestione dello straniero. L'attacco politico era da tempo in preparazione e doveva sferrarsi dopo le elezioni generali del 1924. L'organizzazione fu accuratissima: mai battaglia politica in Italia, neppure quella scatenata contro Crispi nel 1895-96, fu condotta con più accurata preparazione e con mezzi più formidabili. La stampa a catena mobilitata; organizzata la secessione parlamentare; organizzato e adoperato il dissidentismo fascista; con sottile e lungo lavoro turbato lo spirito dei combattenti e dei mutilati; sfruttato il naturale spirito di critica e la naturale avversione alle novità di alcuni ceti intellettuali. Fra le grandi battaglie politiche combattute in Europa forse solo quella che va sotto il nome di affare Dreyfus, da cui la Francia uscì disfatta e moralmente prostrata, è comparabile a questa. Ebbene, il fascismo restò incrollabile al suo posto, blocco di granito. Dopo meno di un anno, il regime trionfava: la grande battaglia era perduta dai nostri avversari.

Perduta la battaglia politica, venne il tentativo di insurrezione armata. I gruppi « Italia libera » all'interno, le organizzazioni pseudo-garibaldine ai confini dovevano essere gli strumenti del folle tentativo, terminato nel ridicolo per gli energici provvedimenti del Governo e per la viltà e l'avidità degli organizzatori.

Nell'ottobre del 1925 anche la fase insurrezionale era liquidata. Si iniziò allora la terza fase: quella degli attentati criminali contro la persona del Capo adorato e venerato, caro a tutti gli italiani, necessario all'Italia. (*Applausi prolungati*).

Signori, rifugiatisi sul terreno criminale i

relitti dell'antifascismo debbono essere combattuti sul terreno criminale.

Questa legge è pertanto la prova più evidente, non della debolezza, ma della forza del regime. Essa è una legge penale, non un provvedimento politico. Essa significa che i nostri avversari non sono politicamente più nulla: che sono incapaci di fare la lotta politica: che sono incapaci perfino di tentare la insurrezione, e possono soltanto armare la mano di incoscienti e di sicari.

Questi tentativi criminali, lo sappiamo bene, non sono riusciti, e non riusciranno. Benito Mussolini, per volontà della Provvidenza divina, è stato, è, sarà sempre invulnerabile. Ma essi turbano lo spirito del popolo, gettano, sia pure per pochi giorni o per poche settimane, l'inquietudine nelle masse, e, soprattutto, provocano inevitabili reazioni e rappresaglie. Questo è un punto di vista, che non si può dimenticare. In questa provocazione sta forse il pericolo maggiore dei tentativi criminali. Ebbene, le reazioni popolari non si possono evitare che in un modo: dando al popolo italiano la sensazione netta che lo Stato è sufficientemente forte ed armato per prevenire e per reprimere i crimini; che la pena sarà adeguata al delitto e tale da soddisfare il sentimento popolare, e che sarà applicata prontamente, con inesorabile energia.

Questa è la ragione, questa la portata dei provvedimenti, che sono prova della inflessibile volontà dello Stato fascista di non dar tregua agli avversari sul terreno criminale, dove si sono rifugiati, e di riservare allo Stato, unicamente allo Stato, il doveroso compito della repressione.

Definiti così gli scopi politici e giuridici dei provvedimenti, rimane escluso ciò che, in buona o in malafede, è stato detto all'estero, che essi avessero comunque intento di persecuzione contro gli stranieri. Degli stranieri non si parla nel disegno di legge. Anzi, una delle disposizioni, quella che concerne l'attività anti italiana dei fuorusciti, è formulata esplicitamente in modo da comprendere solo i cittadini. Ed è naturale. Solo gli italiani hanno obbligo di restare, fuori d'Italia, italiani.

Nè mai, durante la elaborazione del disegno di legge, si è pensato di colpire, sotto questo punto di vista, gli stranieri. Si pensò, è vero,



in un certo momento, di introdurre una disposizione che consentisse di perseguire in Italia gli attentati contro la vita dei Reali o del Capo del Governo e contro la sicurezza dello Stato, organizzati all'estero da stranieri; ma tale disposizione apparve superflua, perchè già contenuta nell'art. 4 del Codice penale. Per questa ragione, e solamente per questa ragione, essa fu eliminata dal progetto definitivo.

Ho appena bisogno di dichiarare che le notizie date da taluni giornali circa pressioni esercitate da Stati stranieri, per togliere dal testo del disegno di legge l'art. 6, sono semplicemente fantastiche ed assurde. Non c'è stato nemmeno il più vago e più indiretto tentativo di tale natura e, se ci fosse stato, il Governo lo avrebbe fermamente e nettamente respinto. Ma, ripeto, si tratta di favole che rientrano nella solita campagna denigratrice della stampa avversa al Regime e soprattutto all'Italia. (*Approvazioni*).

La condizione degli stranieri sarà pertanto, dopo l'approvazione del disegno di legge, identica a quella che era prima. Liberi, salva la sanzione universalmente ammessa dell'espulsione, anche di dir male dell'Italia, anche di far propaganda anti-italiana. Soggetti alle leggi penali italiane per gli attentati criminali contro la vita dei Sovrani e del Capo del Governo e contro la sicurezza dello Stato dovunque commessi. Niente di più, niente di meno di ciò che esiste in tutte le legislazioni del mondo.

Ciò che è naturale. La immensa maggioranza dei forestieri che vengono in Italia sono nostri amici graditi: e noi desideriamo che essi trovino tra di noi la più larga e simpatica ospitalità.

Mi rimane a dire qualche cosa su alcune disposizioni sul disegno di legge, su cui è stata richiamata in modo particolare l'attenzione del Governo.

È sembrato a taluni che fosse eccessiva la pena di morte comminata contro i colpevoli di violazione dei segreti concernenti la sicurezza dello Stato. Ma l'esperienza dell'ultima guerra insegna che la preparazione degli atti di guerra più terribili e più pericolosi si fa fin dal tempo di pace; e che da atti di spionaggio compiuti in tempo di pace può dipendere la vita di migliaia di persone, non solo

nell'esercito combattente, ma fra i pacifici cittadini.

Una seconda obiezione, di cui l'Ufficio centrale si fa autorevole espositore, è che una interpretazione troppo rigida dell'ultimo capoverso dell'art. 4 del disegno di legge condurrebbe a punire penalmente la propaganda di dottrine politiche non sovversive, come la dottrina liberale, che fu fino a ieri la dottrina ufficiale dello Stato italiano. Mi affretto a rispondere, ciò che risulta del resto già dalla mia relazione, che l'ultimo capoverso dell'articolo 4 ha di mira soltanto la propaganda così detta sovversiva, e che esso non tocca quelle dottrine che tradizionalmente sono state ritenute compatibili con la costituzione politica ed economica dello Stato italiano >>

Una terza obiezione concerne la presunzione di frode sancita dal penultimo capoverso dell'art. 6 per gli atti compiuti dai colpevoli del reato ivi previsto, nell'anno antecedente al reato medesimo. Ma la risposta è nella stessa formulazione della norma. Si tratta di una presunzione semplice, *iuris tantum*, che ammette la prova contraria.

Infine sono stati sollevati, come era prevedibile, dubbi circa la costituzione del tribunale speciale. La detta relazione dell'Ufficio centrale dimostra esaurientemente che non vi è in questa costituzione violazione del principio statutario che nessuno può esser distolto dai suoi giudici naturali. Inoltre, il tribunale essendo unico, e con sede a Roma, è eliminato ogni timore di minor serenità dovuta all'influenza degli ambienti provinciali. Infine, non può né deve preoccupare il fatto che siano chiamati a farne parte ufficiali della M. V. S. N. di grado elevato. La milizia, signori Senatori, non è, come si afferma ripetendo una vecchia accusa, una milizia di parte, è una delle forze armate dello Stato, e, sempre, da che esiste, si è come tale comportata. (*Approvazioni*). Ma nessuna difficoltà può esservi ad accogliere il voto dell'Ufficio centrale, che per maggior garanzia, siano chiamati a far parte del tribunale speciale consoli, che abbiano rivestito nel Regio esercito o nella Regia marina, grado di ufficiale superiore, o che siano forniti di laurea in legge.

Onorevoli Senatori, il disegno di legge, che sottoponiamo alla vostra approvazione, è certo

di carattere eccezionale, ma esso è dovuto, più che alla eccezionalità delle circostanze, alla insufficienza della legislazione vigente, e alla tendenza invalsa anche in essa per decenni, di diminuire la forza dello Stato e di limitare l'esercizio della sua sovranità.

Il nostro voto è che, riformate le leggi normali, possa venir meno una delle eccezionali ragioni di questo eccezionale provvedimento. Il quale è sì, nei suoi mezzi, una legge di lotta e di difesa, ma nei suoi fini è provvedimento di restaurazione dell'ordine sociale e di pacificazione nazionale. (*Vivissimi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GAROFALO, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'onorevole Guardasigilli ha ribadito qui verbalmente le interpretazioni già date nella sua relazione e in quella dell'Ufficio centrale, all'ultima parte dell'art. 4° che riguarda la propaganda di dottrine e di metodi di azione di associazioni, organizzazioni o partiti contrari alle istituzioni presenti. Come egli aveva già dichiarato, ci ha fatto sentire oggi che l'ultima parte dell'art. 4° non si deve applicare alle associazioni e ai partiti, i quali, pure essendo contrari all'indirizzo politico del presente Governo, restano nell'orbita delle istituzioni e quindi non possono figurare fra le organizzazioni sovversive. Nulla vi sarà quindi da temere per il partito liberale; benchè di opposizione all'attuale Governo, esso potrà continuare a insegnare e predicare la propria dottrina; nè i propagandisti potranno temere di essere compresi nelle disposizioni dell'art. 4°, e di incorrere nelle sanzioni della presente legge.

Questo punto è stato dunque largamente chiarito, ed è inutile insistervi. Si avrebbe torto di credere che con questa legge vi sia da temere qualcosa da parte dei partiti costituzionali.

Così anche l'onorevole Guardasigilli ha chiarito la disposizione dell'articolo quinto, che riguarda le alienazioni di beni fatte dai fuorusciti, ed ha mostrato chiaramente, come era stato già osservato nella relazione del nostro Ufficio, che contro il contraente vi sarà soltanto una presunzione che potrà sempre essere combattuta dalla prova della sua buona fede.

Per quanto riguarda la composizione del tribunale, il ministro ci assicura che in esso non vi sarà spirito partigiano, perchè sarà composto in gran parte da ex ufficiali superiori dell'esercito ovvero da persone che abbiano larga cultura giuridica. Le garanzie di un giudizio illuminato e imparziale saranno dunque sufficienti.

Ed ora, passando alla questione fondamentale, quella del ripristinamento della pena di morte in Italia (la quale pena, come è bene ricordare, non è stata mai *interamente* abolita, perchè esisteva, ed esiste tuttora, nel codice penale militare) io, come ho scritto nella relazione che l'Ufficio centrale volle affidarmi, osservo che non si tratta ora di discutere se essa debba figurare normalmente nel codice penale, anche per i delitti comuni; questo si vedrà più tardi, quando verrà in discussione il nuovo codice penale che si va elaborando e che noi qui esamineremo fra non molto.

Ma, certamente, il fatto che la pena capitale si creda necessaria per i delitti *politici*, ci conduce a domandarci se essa non si potrà credere anche necessaria per alcuni più gravi delitti *comuni*. Non si può dunque negare che questa legge sia un avviamento al ripristinamento della pena di morte. Ora, su questo punto l'on. Tamassia ha detto che l'opinione pubblica italiana è contraria, risolutamente alla pena capitale. È vero che l'opinione pubblica italiana è stata per molto tempo contraria alla pena capitale, ma adesso si osserva in essa un mutamento quasi generale. Ciò si vede dalla stampa. Ho qui alcuni giornali della Toscana, dai quali apparisce che l'opinione pubblica non è più così avversa in quella regione alla pena capitale. Parlo principalmente della Toscana perchè fu colà maggiore l'opposizione al mantenimento della pena di morte, la quale nel codice penale toscano più recente era stata abolita.

Non è vero, del resto, che la pena di morte non abbia sulle masse un effetto salutare. Si può bene affermare l'opposto. Essa fa sorgere nell'ambiente la convinzione che, per certi delitti, non vi è tolleranza, non vi è speranza di perdono. E in appoggio di questa osservazione vi è il fatto notevole che in quei paesi nei quali minima è la criminalità, e specialmente l'alta criminalità sanguinaria, quella

che ben si chiama selvaggia, la pena di morte è conservata, perchè si crede che essa non debba mai scomparire dalla legislazione. Ciò si è sempre pensato in tutti i tempi e in tutti i paesi, anche in quelli più civili che, se non sono superiori a noi nella civiltà, certamente ci pareggiano.

Ma, come ho detto fin da principio, non bisogna anticipare tale discussione, che tra pochi mesi si farà qui. Per ora, anche gli avversari della pena capitale, in principio, non possono negare la loro approvazione a questo progetto di legge fatto per le circostanze eccezionali che tutti conosciamo. Quando il Governo crede che questa arma sia necessaria, bisogna dargliela.

Io non esamino adesso le particolari disposizioni della legge, delle quali si potrà parlare in occasione della discussione degli articoli. E conchiudo. È triste cosa certamente una esecuzione capitale, ma è molto più doloroso il fatto della morte di altri per opera di assassini. Ora, se la pena capitale può avere per effetto di risparmiare molte vite di persone che sarebbero state vittime dei primi, non deve essere dubbia la scelta. E sarà opera buona l'applicazione della pena capitale, per quanto sia, anche questa, cosa repugnante e dolorosa (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, prego il senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura di due ordini del giorno presentati alla Presidenza dai senatori Pullè e Callaini.

REBAUDENGO, segretario, legge:

« Ferma per principio la convinzione contraria alla pena capitale, e in dubbio sulla sua efficacia preventiva pegli attentati politici,

si riconosce nell'attuale un caso di *salus reipublicae*, che il fatto della transitorietà della legge caratterizza, e può giustificare per l'analogia colle defezioni di fronte al nemico.

Il voto favorevole vuol essere interpretato come la protesta umana e nazionale contro una incombente minaccia, e a legittima difesa del diritto alla vita dell'Uomo, nel quale oggi si imperniano i supremi interessi della Patria ».

PULLÈ.

« Il Senato, esultando per la salvezza del Capo del Governo, miracolosamente scampato da quattro criminosi attentati, approva il criterio informativo della legge e passa alla discussione degli articoli ».

CALLAINI.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pullè per svolgere il suo ordine del giorno.

PULLÈ. Per non prolungare la discussione ritengo opportuno, in quest'ora, risparmiare al Senato un discorso per chiarire l'ordine del giorno che è abbastanza chiaro, e le conclusioni che sono in esso concretate. Prevedendo poi che il Governo non possa o voglia com'è accettarlo, il mio ordine del giorno rimane come dichiarazione di voto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Callaini.

CALLAINI. L'ordine del giorno da me proposto, è così chiaro, che non ha bisogno di spiegazioni.

Parlo soltanto per osservare che la legge in esame riuscirà tanto più efficace, ammonitrice, esemplare, quanto più concorde e solenne sarà il voto di quest'Alta Assemblea, a cui appartengono le più cospicue personalità della Nazione, non immemori delle condizioni angosciose in cui si trovava il paese nell'ottobre del 1922 e delle condizioni odierne dovute queste al merito insigne del Primo ministro.

I precedenti, le teorie, le dottrine, pur degne della massima considerazione, non valgono di fronte alla realtà delle contingenze sociali e alle supreme necessità dello Stato, segnalate insistentemente dalla pubblica opinione e reclamate con tanta imponenza di consensi dalla grandissima maggioranza degli italiani.

Le congratulazioni, gli applausi per la salvezza del Primo ministro non bastano, occorrono i provvedimenti, che, dopo quattro feroci attentati, il Governo chiede al Parlamento per la difesa dello Stato, e per impedire da un lato le giustizie sommarie, dall'altro per intimidire i delinquenti, in specie gli istigatori, che, rimanendo nell'ombra, si studiano di sottrarsi alle responsabilità e alle sanzioni penali, in cui la legge mira a coinvolgerli. Per queste ragioni e per quelle esposte nella

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1926

relazione ministeriale e nella relazione dell'Ufficio centrale e in particolar modo per il carattere temporaneo del provvedimento, voterò il presente disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il proprio pensiero sugli ordini del giorno.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo ringrazia il senatore Pullè di avere ritirato il suo ordine del giorno e delle sue motivazioni simpatiche, e accetta l'ordine del giorno del senatore Callaini.

PRESIDENTE. Prima di venire alla votazione di quest'ordine del giorno, do facoltà di parlare ai senatori che vogliono fare dichiarazioni di voto (*Commenti vivissimi*).

Ha facoltà di parlare il senatore Wollemborg. (*Commenti*).

WOLLEMBORG. Brevi parole a dar ragione del voto mio e di alcuni colleghi, a dare leale, doverosa, giustificazione — giacchè voto palesemente espresso non c'è — a dare, dico, leale, doverosa giustificazione delle palle nere che, non molte, poche se volete, si troveranno nell'urna.

Non è lecito — dico subito — sconoscere o non giustamente apprezzare l'importantissimo fine assegnato al disegno di legge: fine cui consentiamo, in quanto lo ispiri vigile senso d'amore alla Patria e a chi la rappresenti.

No, non è possibile sconocerlo o non giustamente apprezzarlo. Ma è anche possibile e lecita una domanda. Questa: ogni proposta è sempre conducente al suo fine? Non sempre. E qui sorge il dubbio e il timore che questa tale non sia. Il delinquente politico, secondo psicologia e storia in accordo, diventa criminale per fanatismo, che nessuna pena arresta; e quella capitale, non che frenare, eccita spesso... (*Commenti*).

Ciò, ripeto, secondo psicologia e storia in accordo. Onde anche la nostra è trepida sollecitudine degli stessi alti interessi che questa legge vuol difendere.

E a noi bastando questo pensiero, posso risparmiare l'indicazione di ogni altro argomento; rinunciando anche a commentare l'articolo 71 dello Statuto fondamentale del

Regno. Mi consenta soltanto il Senato di finire leggendolo. Vi si è fatto già cenno in questa discussione. Poco male ripeterlo. È un testo conciso, preciso, reciso. E tale rimane — me lo consenta il collega egregio Garofalo — anche dopo i dotti sforzi di sottile dialettica storica ch'egli ha compiuto nella sua relazione.

L'art. 71, con la semplice lettura del quale e senza alcun commento, finisco, suona così: « Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie ».

Ho finito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Campello per una dichiarazione di voto.

CAMPELLO. Mi permetta il Senato una breve dichiarazione di voto.

Personalmente contrario alla pena di morte, ne riconosco la necessità non soltanto nella legislazione militare di pace e di guerra, ma altresì in quei periodi eccezionali nei quali una legislazione di guerra si dimostri necessaria.

E perciò, ove sperassi che la sua temporanea adozione potesse in qualche modo garantirci contro criminali tentativi quali quelli che recentemente destarono ovunque un senso profondo di esecrazione e di sdegno, non esiterei ad approvarla.

Purtroppo sono fermamente convinto che ciò non sia.

Ma di altra cosa sono anche convinto:

Se l'errore giudiziario, l'argomento maggiore, l'argomento più grave contro la pena di morte è inseparabile dalla natura umana non giova certamente ad evitarlo il sottoporre i colpevoli al giudizio di un Tribunale Speciale, quale quello dalla Legge previsto, invece che al verdetto di una Suprema Magistratura, la quale, e per dottrina e per lunga esperienza, avrebbe presentato, senza alcun dubbio, ben altre garanzie di competenza giuridica e di serenità di giudizio.

Per questi motivi, e senza considerare altri punti nei quali dissento profondamente, non darò il mio voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bergamini per una dichiarazione di voto.

BERGAMINI. Breve dichiarazione di voto che credo doverosa.

Io sono fra gli Italiani che più hanno sentito e sentono l'orrore dei maledetti attentati, antichi e recenti.

Per ciò, il mio voto, contrario alla legge, non significa dissenso sullo scopo di essa: lo scopo è nell'animo di quanti vogliono sacra la vita e sono pensosi dei supremi interessi della Patria.

Ma profondi scrittori, ma insigni giuristi - risparmiò al Senato ogni citazione, anche quella adusata, e un po' deformata, di Cesare Beccaria - hanno combattuto la pena di morte e negano la sua efficacia contro i folli atti degli esaltati e dei fanatici.

Di più: io non sono favorevole alla legge per l'applicazione che se ne attribuisce a un Tribunale speciale - dico « speciale » come ha mostrato di desiderare l'on. senatore Crispolti e non « rivoluzionario » come ha detto un altro oratore - Tribunale comunque contrario allo Statuto ora opportunamente ricordato dall'onorevole senatore Wollemborg. Questo Tribunale deve giudicare, oltre i detestabili attentati, anche una serie di reati politici per i quali l'imputato è sottratto ai suoi giudici naturali che danno affidamento di serena giustizia.

E non vi è diritto a ricorso. Con ciò si apre la via che può condurre ad arbitrii o a ingiustizie non riparabili: e si sconvolge, si ferisce la tradizione giuridica che era gloria della nostra civiltà...

*Una voce: Civiltà democratica....*

BERGAMINI. No, umana.

Rilevò infine - continua l'oratore - che l'art. 4 vietando e condannando la semplice manifestazione di ogni dottrina politica che non sia quella di un solo partito, è costrettivo della libertà di pensiero e annulla, rende impossibile lo svolgimento delle forme costituzionali.

Il Governo, che intende a educare il carattere nazionale, considererà, io credo, come l'adempimento di un dovere la schietta espressione dei dubbi che turbano la mia coscienza e che spiegano il mio voto.

Sento dire a difesa: - La legge è come un provvedimento di guerra, è una legge di combattimento. - Questa è la risposta con la quale si crede di poter dissipare esitazioni e riluttanze e passar sopra alle ragioni del diritto e

dell'equità. Provvedimento di « lotta » ha detto ora l'onor. ministro Guardasigilli: che significa appunto di guerra. Ma io, invoco la pace.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruffini per una dichiarazione di voto.

RUFFINI. Io voterò contro il disegno di legge, che ci è proposto, per quelle medesime ragioni che furono di già esposte da alcuno dei colleghi e alle quali pienamente assento. Non ne tenterò quindi una nuova illustrazione. Tanto più, ch'io sono convinto che tutte le ragioni adducibili in favore o contro queste gravissime provvidenze furono di già dibattute nella vostra coscienza, prima che Voi vi risolvete ad assumere la responsabilità tremenda di un voto o favorevole o contrario.

Una ragione non posso tuttavia tacere, ragione più dell'altre specifica, e vorrei dire personale, se in cose di tanta gravità, com'è questa, si potesse parlare di considerazioni personali. Ed è la seguente.

Se io mi acconciassi a votare in favore di questa legge, io dovrei prima riconoscermi e confessarmi innanzi a Voi reo di avere svolta per anni, e fino a ieri, una *attività contraria all'ordine nazionale dello Stato*; chè tale è il motivo (tassativamente enunciato dall'articolo 215 del nuovo Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in forza del quale l'Associazione liberale, di cui non solo ero socio ma uno dei membri direttivi, è stata testè sciolta dalla autorità politica.

Ora — vogliatelo ben notare, onorevoli colleghi — dato codesto fatto dello scioglimento, dato codesto estremo, come diremmo noi giuristi, ne consegue che l'Associazione stessa e il Partito, che in essa si impersonava, diventino *ipso iure* passibili di quelle restrizioni e di quelle pene che sono comminate dall'art. 4 di questo disegno di legge, e che escludono rigorosamente e puniscono severamente ogni tentativo di ricostituzione e di appartenenza alle Associazioni o ai Partiti che furono sciolti, e anzi perfino ogni propaganda in favore delle loro dottrine, programmi e metodi. Il che, per ulteriore, ma ugualmente irrefragabile conseguenza, importerebbe che — ove riconoscessi anche per un solo istante la giustizia del provvedimento poliziesco che contro di noi fu preso, e del disposto legislativo che ora ci si propone — io mi dovrei non sol-

tanto confessare colpevole, ma non più in diritto di prendere la parola innanzi a Voi, anzi di sedere in mezzo a Voi.

Ma io tale giustizia non riconoscerò mai!

E potrei intanto addurre, se così m'è lecito dire, un argomento di autorità. Poi che regolarmente iscritti alla nostra associazione furono fino al suo scioglimento tre ex-Presidenti del Consiglio, che sono tutti e tre Collari della SS. Annunziata, gli onorevoli Giolitti, Orlando e Salandra; i quali, pertanto, furono anch'essi ricacciati di autorità, e come a rifascio, tra i sovversivi e gli antinazionali.

Potrei anche soggiungere che non un partito qualunque fu in noi soppresso, ma ciò che in ogni paese civile è considerato quasi necessario complemento e correttivo salutare di ogni vita politica bene ordinata; vale a dire quella che con nome, il quale tutto dice e contro tutto assecura, è stata chiamata: *Opposizione costituzionale* o anche, nelle monarchie come la nostra, *Opposizione di Sua Maestà*.

Io invocherò soltanto la purità perfetta dei nostri ideali, la correttezza inappuntabile dei nostri programmi, la lealtà ineccepibile delle nostre azioni e — più particolarmente — la deplorazione e la deprecazione di ogni violenza, che in noi furono sempre altrettanto sincere e profonde da quanto nel più fedele di tutti i cittadini.

Per cui non posso neppure riconoscere giustificate quelle *contingenze speciali* e quelle *necessità di pubblica sicurezza* che nella Relazione dell'Ufficio centrale veggo addotte a motivo del nostro scioglimento. Il quale scioglimento — ahimè! lasciatemelo dire — nulla ci affida poi che non abbia a restare definitivo.

Ebbene, onorevoli colleghi, il dolore della patita ingiustizia non ci indurrà certo mai a non ottemperare, ora e sempre, sinceramente, lealmente, scrupolosamente a tutte le leggi del nostro Paese: quali esse siano. Ma nulla varrà mai ad imporre alla nostra coscienza il convincimento che quella pace civile, quella operosa tranquillità di ognuno e di tutti, quel tenore veramente alto e degno di vita politica che noi pure fervidamente invociamo, si possano conseguire per le vie in cui con questa legge ci si mette, e non invece, e solamente, per quelle che noi sempre additammo, le vie della libertà; che un dolorosissimo precedente della

nostra stessa storia nazionale — precedente dolorosissimo, ma fra tutti il più probante, il più augusto, il più glorioso — ha luminosamente dimostrate le sole sicure.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricci Federico per una dichiarazione di voto.

RICCI FEDERICO. Se i primi tre articoli del progetto, i quali non sono caratteristici esclusivamente di questo regime, fossero oggetto di una proposta di legge separata, dichiaro che, corrispondendo essi alle mie convinzioni, li approvarei associandomi all'ordine del giorno Callaini. Quanto al resto, contenuto nella seconda parte, confermo la mia dichiarazione di astensione dell'anno scorso, esattamente di un anno fa: 20 novembre 1925.

VITELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Onorevoli colleghi, il senatore Wollemborg ha detto di voler dichiarare il suo voto per dare in qualche modo ragione dei pochi voti contrari che si troveranno nell'urna. Io non pretendo niente affatto di giustificare i molti voti favorevoli che la legge avrà, ma voglio dichiarare soltanto perchè il voto mio sarà favorevole. Ed ho bisogno di fare questa dichiarazione, per evitare qualche falsa supposizione che io mi sia lasciato convincere dai discorsi in favore oggi pronunciati così dai banchi dei senatori come dal banco del Governo (*vivissima ilarità — Commenti*). Il mio voto sarà favorevole, perchè, quando un Governo in cui io ho fiducia presenta una legge di tale e tanta importanza politica, credo pericoloso e dannoso non dare il voto favorevole (*vivissimi applausi, commenti*).

STOPPATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STOPPATO. Se, come pare, si dovrà votare l'ordine del giorno proposto dal senatore Callaini, tengo anzitutto a dichiarare che ne domanderei la divisione, perchè mentre sono pronto, con tutto l'animo a votare la prima parte che dice: « esultando per la salvezza del Capo del Governo, miracolosamente scampato, ecc. » non sono altrettanto disposto a votare la seconda parte. Io non approvo il criterio informativo della legge e ne dico con

la massima sollecitudine le ragioni. Io non approvo questa legge non già per pregiudizio scientifico, non già per scrupolo dottrinale, non per essere avverso al ripristino della pena di morte nei reati gravissimi, ma perchè tale legge è costruita in modo che rifugge di accettarlo al mio animo di giurista e di cittadino italiano.

Anzitutto, come è già stato da altri avvertito e credo giustamente, il tribunale è costituito in modo da non potere ispirare fiducia e simpatia nella coscienza pubblica; quella fiducia e simpatia che devono sapere ispirare i tribunali specialmente se particolari od eccezionali. Quella fiducia e quella simpatia che i tribunali devono sapere ispirare per se stessi per il modo onde sono formati.

In secondo luogo non mi sento di approvare che si possa colpire con gravissime pene un cittadino anche onesto che professi opinioni politiche per avventura disformi da quelle del partito dominante difendendo associazioni politiche o partiti disciolti.

Poi, la presunzione di frode, la quale va a colpire anche il terzo onesto che abbia acquistato beni sequestrati o confiscati a condannati, non è assolutamente accettabile. E le spiegazioni esposte dall'onorevole ministro di giustizia non mi soddisfano. Io domando perchè il pensiero di attuazione di una legge debba essere diverso dalla sua lettera espressa.

Perchè non si scrive ciò che si intende approvare?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È una presunzione *juris tantum*! (*Commenti*).

STOPPATO. Ma qui la presunzione è scritta come *juris et de jure*. Bisogna dirlo allora!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Queste cose sono elementari. (*Commenti*).

STOPPATO. Sono tanto poco elementari, onorevole ministro, che il codice di commercio attualmente vigente, per esempio, stabilendo la prescrizione (in materia fallimentare, e precisamente per frodi) dichiara espressamente che è ammessa la prova contraria. Dunque se non si fa la riserva è lecito intendere che si tratti di una presunzione *juris et de jure*.

Ma, a tacer d'altro, vi è un altro articolo, il 7º, il quale interdice, notate bene, qualsiasi

ricorso, qualsiasi mezzo di impugnazione contro le sentenze del tribunale speciale. Questa statuizione è in aperta contraddizione con un principio sancito nella legge di procedura penale attualmente vigente. Vi è infatti l'articolo 500 del codice di procedura che stabilisce che è ammesso il ricorso per cassazione in qualunque tempo contro le sentenze dei tribunali, e di qualunque tribunale anche speciale, per ragione o di illegittima costituzione del giudice o di incompetenza o di eccesso di potere. E dovete notare che, invece, in base a questo disegno di legge il condannato, anche a morte, non potrebbe ricorrere neanche se per avventura potesse sostenere e provare che il tribunale fosse stato illegittimamente costituito. Io confesso che neanche questo principio mi sentirei di poter accettare: mi sembra troppo grave per la libertà dei cittadini. Come vedete dunque io dissento dal progetto di legge su cose fondamentali importanti, e irrimediabili e quindi in coscienza non mi sento di poterlo approvare. Dette queste ragioni domando scusa al Senato se mi sono permesso di disturbarlo con le mie parole. (*Approvazioni*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli senatori, non dovete rintracciare l'origine primigenia di questa legge nel semplice fatto degli attentati. Debbo ripetere a questo proposito che gli attentati mi lasciano perfettamente indifferente; se coloro i quali mi fanno oggetto delle loro tenaci attenzioni balistiche (*ilarità*) credono di esercitare su di me una qualsiasi sia pur vaga e lontana intimidazione, si illudono. La cosa è assolutamente da escludersi, ed è totalmente ridicola. Qualunque cosa accada, resto al mio posto perchè questa è la mia precisa consegna.

Però, onorevoli senatori, se questi episodi lasciano indifferente me, non lasciano indifferente il popolo italiano! (*Applausi vivissimi e generali*). Dopo ognuno di questi episodi ci sono giornate di fiero turbamento nella vita della nazione e di profondo disagio spirituale; è il popolo che ha chiesto attraverso manifestazioni precise che si adottino provvedimenti straordinari.

Debbo aggiungere che il tribunale speciale

— così viene chiamato nella legge — sarà composto di persone scelte da me e assolutamente e per ogni verso insospettabili! (*Approvazioni*).

Questo tribunale non farà vendette, ma severa giustizia! (*Vivissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Passeremo ora ai voti sull'ordine del giorno presentato dall'onor. Callaini e accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Vari senatori hanno chiesto la divisione di quest'ordine del giorno; la divisione è di diritto, quindi metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno Callaini così concepita:

« Il Senato, esultando per la salvezza del Capo del Governo miracolosamente scampato da quattro criminosi attentati... ».

Chi approva questa prima parte è pregato di alzarsi.

(È approvato). (*Applausi prolungati*).

Pongo ai voti la seconda parte dell'ordine del giorno così concepita:

« ... approva il criterio informativo della legge e passa alla discussione degli articoli ».

Chi approva questa seconda parte è pregato di alzarsi.

(È approvato). (*Applausi*).

Pongo ai voti l'ordine del giorno nel suo complesso; lo rileggo:

« Il Senato, esultando per la salvezza del Capo del Governo, miracolosamente scampato da quattro criminosi attentati, approva il criterio informativo della legge e passa alla discussione degli articoli ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del Re o del Reggente è punito con la morte.

La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Capo del Governo.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono egualmente puniti con la morte i delitti preveduti dagli articoli 104, 107, 108, 120 e 252 del Codice penale.

(Approvato):

#### Art. 3.

Quando due o più persone concertano di commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, sono puniti, pel solo fatto del concerto, con la reclusione da cinque a quindici anni. I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da quindici a trenta anni.

Chiunque, pubblicamente o a mezzo della stampa, istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli o ne fa l'apologia, è punito, pel solo fatto della istigazione o della apologia, con la reclusione da cinque a quindici anni.

(Approvato).

#### Art. 4.

Chiunque ricostituisce, anche sotto forma o nome diverso, associazioni, organizzazioni o partiti disciolti per ordine della pubblica autorità, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Chi fa parte di tali associazioni, organizzazioni o partiti è punito, pel solo fatto della partecipazione, con la reclusione da due a cinque anni, e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Alla stessa pena soggiace chi fa, in qualsiasi modo, propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di tali associazioni, organizzazioni o partiti.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il cittadino che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque una attività tale da recar nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione da cinque a quindici



anni, e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nella ipotesi preveduta dal presente articolo, la condanna pronunciata in contumacia importa, di diritto, la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni. Il giudice può sostituire alla confisca il sequestro; in tal caso esso ne determina la durata e stabilisce la destinazione delle rendite dei beni.

La perdita della cittadinanza non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge e dei figli del condannato.

Tutte le alienazioni dei beni fatte dal condannato dopo commesso il reato e nell'anno antecedente a questo, si presumono fatte in frode dello Stato, e i beni medesimi sono compresi nella confisca o nel sequestro.

Gli effetti della condanna in contumacia, di cui ai precedenti capoversi, cessano con la costituzione o con l'arresto del condannato: in tal caso, i beni gli sono restituiti nello stato in cui si trovano, salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

(Approvate).

#### Art. 6.

Per i delitti preveduti nella presente legge, quando il fatto sia di lieve entità, ovvero concorrano circostanze che, a' termini del Codice penale, importino una diminuzione di pena, il giudice ha facoltà di sostituire alla pena di morte la reclusione da quindici a trenta anni, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici la interdizione temporanea, e di diminuire le altre pene fino alla metà.

Per gli stessi delitti, tutti coloro che, in qualsiasi modo, siano concorsi a commetterli, sono puniti con le pene stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 7.

La competenza per i delitti preveduti dalla presente legge è devoluta a un tribunale speciale costituito da un presidente, scelto tra gli ufficiali generali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, di cinque giudici scelti tra gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, aventi

grado di console, l'uno e gli altri, tanto in servizio attivo permanente, che in congedo o fuori quadro, e di un relatore senza voto scelto tra il personale della giustizia militare. Il tribunale può funzionare, quando il bisogno lo richieda, con più sezioni, e i dibattimenti possono celebrarsi, tanto nel luogo ove ha sede il tribunale, quanto in qualunque altro comune del Regno.

La costituzione di tale tribunale è ordinata dal ministro della guerra, che ne determina la composizione, la sede e il comando presso cui è stabilito.

Quando concorrano le condizioni previste dall'art. 559 del Codice penale per l'esercito, possono altresì costituirsi tribunali straordinari.

Nei procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge si applicano le norme del Codice penale per l'esercito sulla procedura penale in tempo di guerra. Tutte le facoltà spettanti, ai termini del detto Codice, al comandante in capo, sono conferite al ministro della guerra.

Le sentenze del tribunale speciale non sono suscettibili di ricorso, nè di alcun altro mezzo di impugnativa, salva la revisione.

I procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge, in corso al giorno della sua attuazione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla cognizione del tribunale speciale, di cui alla prima parte del presente articolo.

(Approvato).

#### Art. 8.

Nulla è innovato circa le facoltà conferite al Governo con la legge 24 dicembre 1925, n. 226.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e cessa di aver vigore dopo cinque anni da tale data, salva l'esecuzione delle condanne già pronunciate.

Entro lo stesso periodo di tempo, il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento col Codice penale, col Codice di procedura penale, col Codice penale per l'esercito e con altre leggi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto**

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta, e di quelli approvati nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Albricci, Amero d'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Battaglieri, Bellini, Beneventano, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Rianchi Leonardo, Bianchi Luigi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Bonzani, Borghese, Borromeo, Borsalino, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Camerini, Campello, Campostrini, Carissimo, Casati, Catellani, Cattaneo, Cavallero, Chersich, Chimienti, Cippelli, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Colosimo, Conci, Conti, Corbino, Corradini, Crèdaro, Cremonesi, Croce.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Fabri, Fadda, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fracassi, Fradeletto.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gatti, Gavazzi, Gentile, Giardino, Ginori-Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Davide, Giordano-Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Indri.

Lanciani, Libertini, Luiggi, Lustig.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marciano, Marghieri, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Millo, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Palummo, Pascale, Passerini Angelo, Paulucci Di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti Di Roreto, Pincherle, Pini, Pipitone, Pironti, Pitacco, Podestà, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri, Queirolo.

Rajna, Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Samminiatelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Scialoja, Sechi, Silj, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spada, Squitti, Stoppato, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tanari, Tecchio, Thaon di Revel, Tommasi, Torlonia, Torraca, Treecani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la difesa dello Stato (N. 568):

Senatori votanti . . . . . 232

Favorevoli . . . . . 183

Contrari . . . . . 49

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1926

Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1926, n. 657, che reca modificazioni alle norme vigenti sullo stato ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica (N. 484):

Senatori votanti . . . . .	232
Favorevoli . . . . .	203
Contrari . . . . .	29

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talun- disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori (N. 412):

Senatori votanti . . . . .	232
Favorevoli . . . . .	202
Contrari . . . . .	30

Il Senato approva.

#### Annuncio delle dimissioni del senatore Campello dalla carica di Questore.

PRESIDENTE. Dal senatore questore Campello ho ricevuto una lettera della quale prego il senatore, segretario, Rebaudengo di dare lettura all'Assemblea.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

« 20 novembre 1926.

« Onorevole Presidente,

« Come a voce ebbi l'onore di dirle, dopo il mio voto di quest'oggi, ritengo atto di doverosa deferenza verso il Senato mettere a di-

sposizione il mio posto nell'Ufficio di presidenza al quale venni eletto con i voti della maggioranza dell'Assemblea.

« La prego, onorevole Presidente, di gradire i miei migliori ossequi e deferenti saluti.

« suo dev.mo  
« Pompeo CAMPELLO ».

PRESIDENTE. Dolente di essere privato del concorso di un prezioso collaboratore, che ha sempre adempiuto al suo ufficio con tatto e zelo impareggiabili, ho usato le premure più vive perchè l'onorevole Campello desistesse dal suo proposito.

Mi dispiace di dover dire al Senato che egli mi ha dichiarato di essere irremovibile nella sua decisione, e quindi non mi rimane che invitare il Senato a prenderne atto.

#### Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito, ma si presume che entro 10 o 15 giorni saranno pronte tutte le relazioni dei disegni di legge già esaminati dagli Uffici. D'accordo con il Governo, propongo quindi al Senato di prorogare le sue sedute questa sera, per riunirsi nuovamente il 7 dicembre.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

È approvata.

La seduta è tolta (ore 16.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.